

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE TARTUFO- ARPT"

NORME GENERALI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE TARTUFO" - ARPT;

Articolo 2

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Corato (BA) in Piazza Grenoble, 14;

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto di 3/4 (tre quarti) di tutti i Soci iscritti all'Associazione.

Articolo 3

NATURA

L'Associazione è apertita, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell'associazione e vincola gli aderenti alla sua osservanza.

Il presente Statuto è modificabile da parte di apposita Assemblea dei Soci nei termini in appresso stabiliti.

L'attività propria dell'Associazione è altresì disciplinata dai Regolamenti di volta in volta approvati dall'Assemblea dei Soci.



FINALITA' DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 4

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione persegue lo scopo di:

Favorire la tutela, la salvaguardia, la raccolta, la produzione e la valorizzazione dei tartufi commerciali anche attraverso una opportuna opera di ricerca scientifica, informazione e pubblicizzazione.

Pertanto, l'Associazione si prefigge di creare, di promuovere, di sostenere, di coordinare e/o di dirigere iniziative e qualunque attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi.

Di affiliarsi ad una Associazione nazionale da stabilirsi in Assemblea dei Soci.

Articolo 5

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Per realizzare lo scopo prefissato e nell'intento di agire a favore dei Soci come di tutta la collettività pugliese, l'Associazione dà vita alle seguenti attività:

- corsi di formazione per cercatori di tartufo per conto sia delle Amministrazioni Provinciali Pugliesi sia dei Soci che lo richiedano giacché, per l'associazione, è di fondamentale e vitale importanza la professionalità del cercatore di tartufi che deve conoscere tutte le norme che regolano la raccolta dei tartufi ed essere sensibilizzato alla cura ed al rispetto delle zone tartufigene;
- progettazione di sagre e/o manifestazioni volte a diffondere la conoscenza e la cultura del tartufo e alla sensibilizzazione alla tutela delle zone tartufigene;
- iniziative volte a coinvolgere le Amministrazioni Locali e Enti Regionali e privati al fine di ricevere fondi destinati alla valorizzazione e tutela del patrimonio tartufigeno naturale regionale pugliese;
- iniziative nei confronti di privati e enti pubblici volte a stipulare contratti per la conduzione e/o l'acquisto di terreni e/o tartufige come per altre forme di collaborazione.

Articolo 6

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI E RIMBORSO SPESE

L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

Articolo 7

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E MARCHI/LOGO

L'Associazione è titolare del logo/marchio così come depositato.

LOGO OVALE: Regione Puglia stilizzata, con sovrapposizione di due figure, cercatore di tartufi con vanghetto e contrapposto un cane che osservano un tartufo in buca, appena scavato, con la scritta perimetrale **ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE TARTUFO**;

MARCHIO: Regione Puglia stilizzata, con sovrapposizione di due figure, cercatore di tartufi con vanghetto e contrapposto un cane che osservano un tartufo in buca, appena scavato, con la scritta perimetrale **CONSORZIO TARTUFO DELLA PUGLIA**;

Il patrimonio della medesima è costituito:

- dai beni mobili elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed annualmente aggiornato;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione ed alla stessa intestati;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
- da eventuali contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

- dagli introiti derivanti da attività occasionali e marginali riconducibili agli scopi dell'Associazione.

Articolo 8

I SOCI

AMMISSIONE

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che siano residenti in Puglia al momento della presentazione della domanda, in possesso della Tessera di autorizzazione per la ricerca e la raccolta del tartufo e non che:

- condividono gli scopi associativi;
- non siano Soci di altre associazioni di cercatori di tartufi e si impegnino a non fare parte di tali altre associazioni;
- non abbiano mai tenuto, nei confronti dell'Associazione, un comportamento che, in concreto, aldilà ed indipendentemente dall'integrare fattispecie di reato, sia da ritenere offensivo per i singoli Soci e/o per gli Organi dell'Associazione e/o per l'Associazione medesima.

Coloro che desiderano entrare a far parte dell'Associazione Regionale Pugliese Tartufo devono fare richiesta scritta indirizzata al Presidente, dichiarando di accettare integralmente ed in ogni sua clausola il presente statuto e di impegnarsi ad osservarlo.

La richiesta di ammissione è accolta se approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

In caso di ammissione, il nuovo Socio è tenuto a versare la quota annuale entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione indipendentemente dal periodo mancante alla chiusura dell'anno solare presso la Sede dell'Associazione nei tempi e nei modi che saranno comunicati al richiedente da parte del Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà dichiarare oltre ai propri dati anagrafici ed ai propri recapiti telefonici anche il consenso del trattamento dei propri dati:

- di non essere Socio di altre associazioni di cercatori di tartufo;
- di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte le regole dell'associazione;
- di conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa nazionale e regionale dettata in tema di ricerca e raccolta di tartufo e segnatamente di conoscere e di impegnarsi a rispettare il calendario regionale dettato per la raccolta del tartufo.

Articolo 9

DOVERI DEI SOCI

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota associativa annuale;
- b) a comunicare alla Associazione, nel più breve tempo possibile, ogni variazione dei propri dati ed in particolare l'eventuale adesione ad altre associazioni di cercatori di tartufi;
- c) a contribuire alla vita dell'Associazione partecipando e collaborando fattivamente alle manifestazioni ed alle attività che la medesima reputerà opportuno promuovere per il conseguimento dello scopo sociale;
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- e) a tenere verso gli altri componenti dell'Associazione e dei Suoi Organi, sia all'interno dell'Associazione che all'esterno della medesima, un comportamento rispettoso animato da spirito di solidarietà e di collaborazione teso a tutelare conseguentemente e di riflesso, anche l'immagine dell'Associazione.

Il Socio che di sua spontanea iniziativa presta la propria attività senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Associazione, assume ogni rischio a proprio esclusivo carico, con esonero dell'Associazione da qualsivoglia responsabilità per danni che in conseguenza dell'attività materiale del Socio dovessero derivare a terzi o al Socio stesso.

Articolo 10

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di avvalersi delle sue strutture e di fruire dei servizi da essa resi, nonché di prendere parte alle manifestazioni ed iniziative organizzate dalla stessa.

Gli aderenti all'Associazione, in particolare, hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



– partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

– accedere alle cariche associative;

– avere informazioni e svolgere i controlli così come stabilito dalla legge e dallo statuto e/o disciplinato dai regolamenti;

– essere garantiti che i propri dati verranno custoditi dall'Associazione che li utilizzerà solo per la propria attività interna non dandone comunicazione a terzi se non previo consenso dell'interessato tranne per quanto riguarda la costituzione della Società cooperativa a r.l. "TARTUFO DELLA PUGLIA " cui l'Associazione potrà trasmettere, su richiesta della stessa a seguito di domanda di ammissione, i dati e lo status dell'associato ivi compresi le eventuali sanzioni disciplinari comminate e/o altri provvedimenti adottati dall'Associazione nei riguardi dell'associato.

Articolo 11

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Associazione impone a tutti gli associati, con parità di trattamento, il rispetto delle regole dell'Associazione e vigila sul rispetto delle stesse. Alla violazione delle norme dell'Associazione consegue l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità di ciascun associato ed al ripristino di rapporti corretti e rispettosi all'interno dell'Associazione.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno arrecato all'Associazione.

La responsabilità disciplinare è personale e l'associato è recidivo quando, indipendentemente dalla tipologia delle violazioni, lo stesso con il proprio comportamento abbia violato per due volte le norme dell'Associazione.

Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari è il Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei propri Consiglieri.

In caso di contestazioni disciplinari particolarmente gravi il Consiglio Direttivo potrà disporre contestualmente alla contestazione disciplinare la misura cautelare dell'allontanamento dalle zone dell'Associazione per un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Competente a comunicare all'esterno le deliberazioni del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

La contestazione del comportamento da censurare deve essere fatta per iscritto all'associato. Lo stesso potrà, anche tramite un procuratore cui abbia conferito mandato, entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, produrre prove e testimonianze con proprie deduzioni e/o chiedere la propria audizione.

Il Consiglio Esecutivo Direttivo valuterà, quindi, quanto dedotto e prodotto da parte dell'associato, deliberando o meno circa l'irrogazione della sanzione disciplinare che, ove comminata, verrà comunicata al Socio interessato per iscritto a mezzo raccomandata a/r oppure, previo avviso informale anche telefonico allo stesso, tramite consegna in Sede.

Avverso tale sanzione disciplinare l'associato potrà ricorrere al Tribunale di Bari, nel termine a norma di legge dal ricevimento della sanzione.

Articolo 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Essa non è trasmissibile né per atto fra vivi né *mortis causa*.

In tutti i casi in cui il rapporto associativo si scioglie relativamente ad uno o più Soci, il Socio uscente o gli eredi del Socio defunto non hanno alcun diritto sul fondo comune né possono chiedere alcun rimborso o liquidazione della quota del Socio uscente.

Articolo 13

RECESSO DEL SOCIO

Ciascun Socio può sempre recedere dall'Associazione su propria richiesta comunicata con raccomandata alla associazione.

Spetta all'organo amministrativo provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, alla cancellazione del medesimo dall'elenco dei Soci.

Il recedente non ha diritto al rimborso della quota annuale associativa ove già corrisposta.

Articolo 14

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione sarà deliberata dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che perderà i requisiti per l'ammissione alla associazione ed in particolare, in costanza di rapporto, quando l'associato risulti e/o dichiari essere iscritto ad altra/e Associazione/i di cercatori di tartufi salvo che il medesimo, una volta ricevuta tale contestazione da parte del Consiglio Direttivo, effettui il recesso dall'altra/e associazione/i privilegiando il rapporto esclusivo con l'Associazione Regionale Pugliese Tartufo;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti, di eventuali quote e/o versamenti verso l'Associazione deliberati dagli Organi dell'Associazione;
- e) che per il proprio comportamento sia in contrasto con i fini e lo scopo dell'Associazione;
- f) che abbia tenuto o tenga un comportamento offensivo nei confronti di altri Soci e/o degli Organi dell'Associazione e/o dell'Associazione medesima e ciò al di là ed indipendentemente che tale condotta possa o meno integrare fattispecie di reato;
- g) che con il proprio comportamento o con il ricorso anche solo ad atti di violenza verbale nei confronti di altri associati, abbia impedito o pregiudicato la regolare attività e la serena vita dell'Associazione;
- h) che, con il proprio comportamento, abbia arrecato gravi danni patrimoniali o d'immagine alla Associazione;
- i) che, con il proprio comportamento, abbia arrecato disagi e conflitti all'interno dell'Associazione;
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Il procedimento di esclusione inizierà con la previa contestazione, per iscritto, degli addebiti mossi al Socio inviata a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mani dello stesso presso la Sede dell'Associazione con concessione di un termine a difesa di giorni 15 entro i quali lo stesso potrà,

anche tramite un procuratore cui abbia conferito mandato, far pervenire alla Sede dell'Associazione le proprie difese che saranno esaminate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, quindi, valutate le difese del Socio, nel caso in cui ritenga sia da proporre l'esclusione, delibererà la convocazione dell'Assemblea dei Soci con all'ordine del giorno l'esclusione del Socio.

L'Assemblea dei Soci sarà convocata dal Presidente dell'Associazione mediante un invito trasmesso, a mezzo posta prioritaria o posta elettronica certificata (PEC), alla residenza e/o al domicilio o all'indirizzo pec conosciuto di tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di esclusione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o chiaramente dalla data dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato la sua esclusione, se era presente ed ha avuto esaurienti notizie, può ricorrere al Tribunale di Bari.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 15

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Articolo 16

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, in regola con il versamento della quota annuale e che non siano sospesi per effetto della sanzione disciplinare della sospensione.

Ciascun Socio ha il diritto di intervenire personalmente o per delega.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per determinare l'ammontare delle quote annuali.

Essa può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga utile o opportuno o su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'Associazione ed inviato ai Soci, a mezzo posta prioritaria, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei Soci iscritti mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione che chiama un Socio a fungere da segretario. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione l'Assemblea dei Soci elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Segretario.

Ciascun Socio può delegare un altro a rappresentarlo in Assemblea dei Soci.

La delega all'intervento in Assemblea dei Soci deve essere fatta per iscritto su apposito modulo inviato insieme alla convocazione.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, la validità delle deleghe e ne dirige i lavori. Il Segretario, se nominato, redige il verbale della seduta e lo firma insieme col Presidente.

Le Assemblee dei Soci sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21, primo comma, del codice civile, anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 del codice civile, salvo che per deliberare lo scioglimento della Associazione per cui è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti di tutti gli iscritti alla associazione.

COMPETENZE E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre

– elegge il Presidente;

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale;
- delibera l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera sulla esclusione degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità di liquidazione del fondo comune e sull'eventuale devoluzione ad altri enti del patrimonio residuo;
- delibera sulla revoca per giusta causa del Presidente e degli altri amministratori;
- delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riassunti in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea dei Soci in ogni pagina del medesimo. Il verbale è, quindi, inserito nel registro dei verbali ed è tenuto agli atti ed ogni aderente ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta.

Articolo 17

IL PRESIDENTE

L'Associazione è amministrata e legalmente rappresentata dal Presidente.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte.

Il Presidente è investito della rappresentanza della Associazione per il compimento di tutti gli atti relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa e per il compimento di qualunque atto che rientri nei fini istituzionali dell'Associazione o sia strumentale o connesso al loro perseguimento.

In particolare, il Presidente, ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo;



- dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi;
- in caso di urgenza e in caso di indifferibilità, può chiedere la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva;
- stipulare le convenzioni, i contratti, e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

Il Presidente viene meno per morte, dimissioni o revoca per giusta causa.

La carica di Presidente è gratuita, salvo il rimborso di spese documentate commesse per attività inerenti all'Associazione.

RAPPRESENTANZA

Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche processuale dell'Associazione nei confronti dei terzi e può compiere in nome e per conto di essa tutti gli atti ai quali si estende la capacità giuridica dell'Associazione senza alcuna limitazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Le eventuali modificazioni, limitazioni o la revoca dei poteri di rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi di buona fede.

Articolo 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLA RIUNIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea dei Soci in modo, possibilmente, da rappresentare l'intero territorio dell'Associazione oltreché, di diritto, dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:

- il vicepresidente o più vicepresidenti;
- il segretario;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione assistito dal Segretario; in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione alla sua sostituzione. Il sostituto rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta o verbale. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

DURATA E FUNZIONI

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo, quale organo rappresentativo delle varie realtà territoriali dell'Associazione, spettano i compiti di:

- fornire, pareri di carattere consultivo in ordine alle proposte di modifica dei regolamenti indicate dall'Assemblea dei Soci;
- redige il bilancio consuntivo;
- fornire pareri vincolanti sulle attività e relazioni da porre in essere nei riguardi della Società cooperativa "Il Tartufo della Puglia"
- approva i contratti di affitto con i privati;
- approva convenzioni con la Pubblica amministrazione e con gli Enti Territoriali;
- vigila sul rispetto delle norme dell'associazione da parte degli associati, esercita l'azione disciplinare e delibera sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- tiene ogni contatto con la Società Cooperativa "Il Tartufo della Puglia" e delibera, previa acquisizione del parere favorevole e vincolante dell'Assemblea dei Soci, l'adozione di atti e di misure nei riguardi della medesima Società Cooperativa.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario, e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci previa richiesta.

Articolo 19

IL BILANCIO

a) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Il bilancio consuntivo è redatto dal Segretario, sotto la responsabilità del Presidente ed è approvato dal Consiglio Direttivo e poi ratificato dall'Assemblea dei Soci.

Esso contiene le singole voci di entrata ed uscita relative all'esercizio annuale, che comprende le attività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

b) APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede operativa dell'Associazione, per la consultazione libera degli aderenti almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci, convocata per la approvazione.

I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea dei Soci secondo le norme dell'art.16 del presente Statuto.

Articolo 20

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte da leggi.

Articolo 21

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Tutte le attività materiali che il Socio svolga nell'ambito dell'Associazione, ed in particolare le attività di coltivazione, conduzione e manutenzione delle aree tartufigene, e le attività di ricerca e di raccolta di tartufi, vengono espletate in modo volontario, senza pretese di corrispettivi in denaro, e con assunzione dei relativi rischi a carico del Socio stesso.

L'Associazione è quindi esonerata da ogni responsabilità sia in caso di infortuni sofferti dal Socio che di danni arrecati a terzi in dipendenza di dette attività.

Articolo 22

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi Sociali e quelle relative a sanzioni disciplinari, recesso od esclusione dei Soci, che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci, o tra Soci è competente il Foro di Bari.

Articolo 23

REGOLAMENTI DI ZONA

Le zone di raccolta dell'Associazione sono le seguenti:

- Monti della Daunia (subappennino);
- Promontorio del Gargano;
- Murge baresi nordovest e sudest;
- Valle d'Itria;
- Murge Tarantine;
- Salento;
- Parchi Nazionali e Regionali;
- Pinete costiere Ioniche e Adriatiche.

Ad ogni zona presiede un Responsabile di zona che, di diritto, fa parte del Consiglio Direttivo. Il Responsabile di Zona ha i compiti:

– di vigilare, in particolar modo nella propria zona, sul rispetto delle norme associative da parte degli associati sensibilizzando tutti gli associati sull'importanza del rispetto delle norme dell'Associazione;

– di sensibilizzare il Consiglio Direttivo sulle eventuali problematiche e/o necessità della zona al fine di valutare l'adozione di provvedimenti e/o atti idonei ed opportuni;



– di monitorare il proprio territorio al fine di verificare il buono stato delle aree tartufigene, sottoponendo al Consiglio Direttivo valutazioni e richieste di intervento per bonificare e mantenere le medesime;

– di rapportarsi con gli associati della zona recependo le varie istanze ed i vari suggerimenti, se del caso, valutandoli anche in forma collettiva mediante convocazioni anche informali di tipo assembleare al fine di individuare le necessità organizzative degli associati della zona nella prospettiva e con la finalità di tutelare le aree tartufigene e favorire la collaborazione con i proprietari dei fondi e i buoni rapporti tra gli associati;

– fornire, per quanto possibile, ogni supporto informativo, formativo ed interpretativo delle regole dell'Associazione.

Per regolamentare la ricerca e/o raccolta nelle aree tartufigene, sono disposte norme da intendere come integrative delle norme nazionali e/o regionali già dettate in tema di ricerca e raccolta del tartufo. Tali norme regolamentari, in via generale, sono disposte nell'intento di rafforzare la tutela delle aree tartufigene e del tartufo dell'area pugliese nel convincimento, però, che la reale e primaria tutela è indiscutibilmente affidata ad ogni singolo Socio e cercatore di tartufi. Pertanto, base, fondamento ed interpretazione di qualsiasi norma dell'Associazione è la preparazione professionale come l'eticità e la lealtà di comportamento del cercatore di tartufi, che è già in possesso ed a conoscenza di una adeguata preparazione e competenza comprovata dall'aver ottenuto la tessera di autorizzazione alla ricerca e raccolta di tartufi e che, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere all'Associazione di integrare o rinnovare la propria preparazione mediante la partecipazione ad un corso ulteriore di formazione.

Il Regolamento delle Zone viene approvato dall'Assemblea dei Soci ed eventuali modifiche al medesimo, proposte dal Consiglio Direttivo previa acquisizione del parere di carattere consultivo del Consiglio Direttivo, devono essere approvate dalla stessa Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

L'organo dell'associazione deputato alla funzione disciplinare è il Consiglio Direttivo.

Le sanzioni disciplinari sono contenute nel Regolamento delle Zone che fa riferimento ad un elenco di comportamenti censurabili degli associati in quanto pregiudizievoli per le aree tartufigene come per la salvaguardia dei corretti rapporti con i proprietari dei fondi in cui sono situate le aree tartufigene. L'elenco dei comportamenti è da considerare esemplificativo e non tassativo.

In caso di comportamenti ritenuti pregiudizievoli ma non espressamente citati nel Regolamento Zone, spetterà al Consiglio Direttivo deliberare sulla sanzionabilità dei medesimi.

Anche in questi casi, il Consiglio Direttivo, in via cautelare, potrà comminare la sanzione che sarà ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità della violazione commessa, convocare, con la massima tempestività, l'Assemblea dei Soci per verificare se la stessa deliberi o meno sulla proposta di integrazione normativa del regolamento zone e sulla individuazione della sanzione disciplinare.

In questi casi, la applicazione, quindi, della sanzione definitiva o la caducazione della sanzione applicata in via cautelare è di competenza dell'Assemblea dei Soci. Contro la delibera che irroga la sanzione disciplinare, in questi casi, adottata dall'Assemblea dei Soci, l'associato potrà ricorrere, nei termini di legge, al Tribunale di Bari.

Articolo 24

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative per fini di pubblica utilità conformi ai fini dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25

RAPPORTI CON "IL TARTUFO DELLA PUGLIA Società Cooperativa a r. l."

Requisito per essere Soci della Società Cooperativa a r. l. "Il Tartufo della Puglia" è l'appartenenza alla Associazione Regionale Pugliese Tartufo. L'Associazione, pertanto, deve contribuire a garantire alla Società Cooperativa a r.l. "Il Tartufo della Puglia", ove richiesto dalla medesima, opportuna indicazione circa lo stato di Socio e l'eventuale carico di sanzioni disciplinari e/o altri provvedimenti adottati dall'Associazione nei riguardi del medesimo. L'Associazione, quindi, garantirà il proprio supporto formativo e informativo alla Società Cooperativa a r.l. "Il Tartufo della Puglia" al fine di pubblicizzare e valorizzare il tartufo della Regione Puglia.

L'Associazione, quindi, di concerto con la Società Cooperativa a r. l. "Il Tartufo della Puglia" potrà organizzare eventi, campagne pubblicitarie ed informative finalizzate alla sensibilizzazione della collettività sull'importanza della tutela delle aree tartufigene e dei delicati ecosistemi ambientali che garantiscono la sopravvivenza di queste aree tartufigene, sulla valorizzazione del tartufo della Puglia ed a ogni attività correlata agli scopi dell'Associazione.

Articolo 26

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

NORME DI TRANSIZIONE

Articolo 28

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci fondatori.

Esso dura in carica tre anni, trascorsi i quali, si riconvoca l'Assemblea dei Soci che procederanno a regolari elezioni.

I membri del primo Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 29

I Soci fondatori sono:

N	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita e Residenza	Codice fiscale
1	ABBASCIANO	VINCENZO	NATO AD ANDRIA (BT) IL 19/01/1941 IVI RESIDENTE IN VIA S. ANTONIO, 16	ABBASCIANO VINCENZO
2	BORGIA	ALDO	NATO A MAGLIE (LE) IL 19/01/1941 ED IVI RESIDENTE IN OTRANTO (LE) IN VIA S. ANTONIO, 16	BORGIA ALDO
3	BORGIA	GIULIANO	NATO A FIGLINE VALDARNO (FI) IL 19/01/1941 1941 E RESIDENTE IN OTRANTO (LE) IN VIA S. ANTONIO, 16	BORGIA GIULIANO
4	BRUNI	MICHELE	NATO A MARTINA FRANCA (TA) IL 19/01/1941 1941 IN ANDRIA (BT) IN VIA S. ANTONIO, 16	BRUNI MICHELE
5	BRUNO	GIOVANNI LUIGI	NATO A SAN CESARIO TERME (LE) IL 19/01/1941 1941 RESIDENTE IN LECCE IN VIA S. ANTONIO, 16	BRUNO GIOVANNI LUIGI
6	CHIRICO	ALDO	NATO A CASTELLANETA (TA) IL 19/01/1941 1941 ED IVI RESIDENTE IN VIA S. ANTONIO, 16 EMANUELE, 161	CHIRICO ALDO
7	CHIRICO	ORAZIO	NATO A CASTELLANETA (TA) IL 19/01/1941 1941 E RESIDENTE A GIOIA DEL COLLE (BA) IN VIA S. ANTONIO, 16	CHIRICO ORAZIO
8	COLANTONI	GIOVANNI MARTINO	NATO A CEFALÙ IL 19/01/1941 RESIDENTE A VIA S. ANTONIO, 16	COLANTONI GIOVANNI MARTINO
9	DE ZORZI	PIETRO	NATO A GIOIA DEL COLLE (BA) IL 19/01/1941 1941 E RESIDENTE IN PALESE (BA) IN VIA S. ANTONIO, 16	DE ZORZI PIETRO
10	FERRANTE	CATALDO	NATO A BARI IL 19/01/1941 RESIDENTE IN VIA S. ANTONIO, 16 CORATO (BA)	FERRANTE CATALDO
11	FRISOLI	MICHELE	NATO A ORSARA DI PUGLIA (FG) IL 19/01/1941 1941 ED RESIDENTE IN VIA S. ANTONIO, 16 1941 , 1941 CELLAMARE (BA)	FRISOLI MICHELE
12	LOTITO	SAVINO	NATO A CORATO (BA) IL 19/01/1941 ED IVI RESIDENTE IN VIA S. ANTONIO, 16 1941 , 1941	LOTITO SAVINO
13	RUTIGLIANI	VINCENZO	NATO A RUVO DI PUGLIA (BA) IL 19/01/1941 1941 IVI RESIDENTE IN VIA S. ANTONIO, 16	RUTIGLIANI VINCENZO

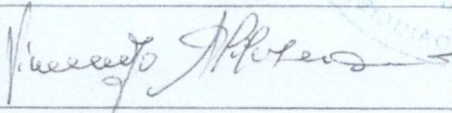
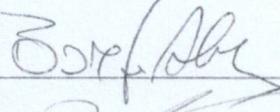
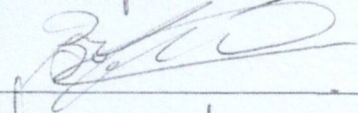
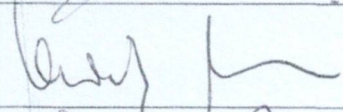
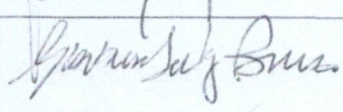
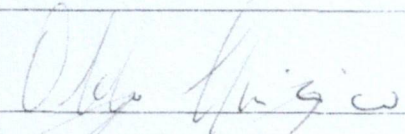
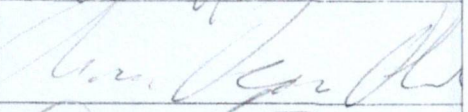
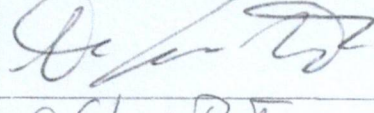
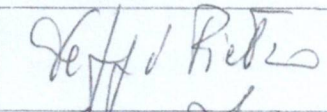
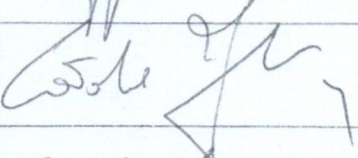
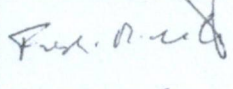
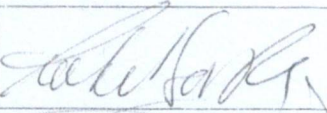
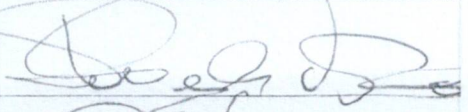
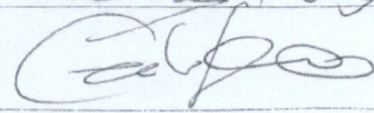
			DON PRIMO, 8	
14	SACCO	CARLO	NATO A CORATO (BA) IL [REDACTED] ED IVI RESIDENTE [REDACTED]	[REDACTED]

CORATO li, 21/01/2022



**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE
TARTUFO" (ARPT)**

Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2022 alle ore 16.00 in Corato (BA) Piazza Grenoble n.12 si sono riuniti, per costituire un'associazione culturale i sottoscritti:

N	Cognome	Nome	Documento	Firma
1	ABBASCIANO	VINCENZO	Patente n. 016M72284Y rilasciata da MIT-UCO il 18/07/2016	
2	BORGIA	ALDO	Cin. CA74704FY rilasciata da Comune di Otranto (LE) il 27/01/2020	
3	BORGIA	GIULIANO	Patente n. 017905490M1 rilasciata da MIT-UCO il 14/11/2016	
4	BRUNI	MICHELE	Cin. CA76860GE rilasciata da Comune di Andria (FG) il 25/02/2020	
5	BRUNO	GIOVANNI LUIGI	Cin. CA584728F rilasciata da Comune di Lecce il 30/04/2016	
6	CHIRICO	ALDO	Cin. AV615154G rilasciata dal comune di Castellana Grotte (TA) il 21/07/2016	
7	CHIRICO	ORAZIO ALDO	Cin. AV2818670Y rilasciata da Comune di Gioia del Colle (BA) il 27/03/2017	
8	COLANTONI	GIOVANNI MARTINO	Patente n. 01738256G rilasciata da MIT-UCO il 1/05/2022	
9	DE ZORZI	PIETRO	Patente n. 010729486X rilasciata da MIT-UCO il 12/12/2016	
10	FERRANTE	CATALDO	Cin. CA08416G1 rilasciata da Comune di Corato (BA) il 27/06/2020	
11	FRISOLI	MICHELE	Cin. CA790671G rilasciata da Comune di Colaninno (BA) il 15/06/2020	
12	LOTITO	SAVINO	Cin. AS7022692 rilasciata da Comune di Corato (BA) il 16/06/2016	
13	RUTIGLIANI	VINCENZO	Cin. CA24806GQ rilasciata da Comune di Ruvo di Puglia (BA) il 10/07/2020	
14	SACCO	CARLO	Cin. AX6940672 rilasciata da Comune di Corato (BA) il 29/03/2016	

L'Associazione è retta da uno statuto redatto secondo i principi di cui all'art. 148 c.4 quinquies, D.P.R. 22-12-1968 n. 917 con adeguamento all'art.90 L. 289-02 e successive modificazioni.

Dopo aver letto lo statuto dell'Associazione ed aver discusso sulle finalità della stessa, viene approvato all'unanimità, si conviene quanto segue:

I presenti eleggono quali membri del primo Consiglio Esecutivo che resteranno in carica fino al termine previsto dallo Statuto i seguenti signori:

- CARLO SACCO
- FERRANTE CATALDO
- BORGIA GIULIANO
- BORGIA ALDO
- CHIRICO ORAZIO
- FRISOLI MICHELE

Che dichiarano di accettare la carica e che nominano quale componenti del primo Consiglio Direttivo:

PRESIDENTE	SACCO CARLO
VICEPRESIDENTE	BORGIA GIULIANO
SEGRETARIO	BORGIA ALDO
CONSIGLIERE	FRISOLI MICHELE

(Handwritten signatures of Sacco Carlo, Borgia Giuliano, Borgia Aldo, and Frisoli Michele)

Corato, 21 gennaio 2022

Il Presidente

(Handwritten signature of Sacco Carlo)



(Circular stamp of Agenzia delle Entrate)

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **21 MAR. 2022**
al n. **1146** serie **3**
esatte € **270,00**

Per il Direttore Provinciale

L'Incaricato (*)
Rocco D'AMATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE